

Tutti i conti correnti bancari in mano al Fisco

Il D.L. n. 201 del 6 dicembre 2011 (c.d. “manovra Monti” o “Salva Italia”), convertito nella L. 22 dicembre 2011 n. 214, ha previsto l’obbligo per gli intermediari finanziari (banche, Poste, SIM, etc.) di comunicare all’Agenzia delle entrate il contenuto dei rapporti intrattenuti con i contribuenti (conti correnti, deposito titoli, carte di credito, assicurazioni, etc.).

In particolare:

- movimentazioni che hanno interessato i rapporti con essi intrattenuti (bonifici in entrata e in uscita, prelevamenti in contanti, addebito e accredito assegni, etc.);
- informazioni concernenti i suddetti rapporti (affidamenti garantiti da terzi, rilascio di fidejussioni, etc.);
- importo delle operazioni.

I nuovi obblighi di comunicazione si applicano a decorrere dal 1° febbraio 2012, ma dovrebbe avere un’applicazione “retroattiva” per quanto riguarda le notizie da fornire, vale a dire anche riferite ad anni precedenti al 2012.

Va detto che, sul punto, sono stati rilevati da più parti profili d’incostituzionalità della norma, violativa della privacy dei cittadini, ed è stata segnalata una possibile infrazione delle disposizioni UE, rappresentando la nuova disposizione una norma “spropositata” rispetto all’obiettivo preposto di procedere alla costruzione di liste selettive. Peraltro, in Europa non esiste una disposizione analoga.

COME SARANNO UTILIZZATE LE INFORMAZIONI

Le informazioni pervenute periodicamente all’Agenzia delle entrate saranno utilizzate, tra l’altro, per formare liste selettive di contribuenti da sottoporre a controllo fiscale. In particolare, è possibile, dalla verifica dei conti correnti bancari e degli altri rapporti finanziari intrattenuti dal contribuente, sostenere un accertamento fiscale se versamenti e i prelevamenti non trovano riscontro nella contabilità dell’attività imprenditoriale o professionale del titolare del conto. Si fa presente che, dunque, sono indici di pericolosità fiscale, salvo dimostrazione contraria a carico del contribuente, non solo i versamenti sul conto corrente di cui non si dimostra la provenienza, ma anche i prelevamenti effettuati per un importo non ragionevole in relazione alla composizione del nucleo familiare e alle caratteristiche economiche dello stesso. In altre parole, in un circolo per certi versi diabolico, elevati prelevamenti in contanti non giustificati fanno presumere l’effettuazione di pagamenti in nero. La presenza di pagamenti in nero fa presumere l’incasso di ricavi in nero, con ciò che ne consegue.

LE INTESTAZIONI FITTIZIE

In più di un’occasione, la Suprema Corte di Cassazione ha ritenuto legittima “l’estensione della presunzione” anche alle movimentazioni presenti sui conti di terzi, a condizione che, sulla base anche di presunzioni semplici, fosse dimostrato che in realtà le movimentazioni ivi contenute erano riferite al contribuente oggetto dell’accertamento.

In tal modo, si è giunti ad accertare, ad esempio, i conti dei coniugi e dei figli, nonché quelli della suocera dell’amministratore o dei dipendenti dell’azienda. In tutte le suddette situazioni, il presupposto di base è stato sempre lo stesso: l’aver riscontrato delle movimentazioni assolutamente non giustificabili in rapporto alle condizioni reddituali di detti terzi. Si pensi al coniuge a carico dell’imprenditore sul cui conto risultano diversi versamenti: è evidente che la condizione di essere a carico è strettamente collegata all’assenza, quasi totale, di un reddito percepito nel corso dell’anno, e pertanto l’introito dei versamenti, se non altrimenti giustificato in maniera lecita (redditi esenti, sottoposti a ritenuta alla fonte, donazioni, eredità, vincite documentate, prestiti documentati, etc), è riconducibile in maniera abbastanza logica all’imprenditore medesimo.

Ad analoghe conclusioni si giunge per quei conti correnti (ad esempio di dipendenti e pensionati), su cui le entrate, in linea di principio, dovrebbero essere collegate soltanto ai versamenti operati dal datore di lavoro o dall'Ente erogante la pensione. Se risultano altri introiti, salvo l'adeguata giustificazione della fonte (dunque come in precedenza altri redditi, donazioni, etc.), sarà lecito presumere che gli stessi o rappresentano il provento di un'attività non dichiarata ovvero sono riconducibili ad altre persone.